

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1990

recante modalità di applicazione relative alla dichiarazione di raccolta degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 19 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 fa obbligo agli agrumicoltori che producono sul territorio comunitario di presentare, per ogni campagna di commercializzazione, la dichiarazione dei quantitativi di agrumi raccolti nella loro azienda;

considerando che occorre garantire una certa omogeneità delle dichiarazioni di raccolta degli agrumi nella Comunità e definire a tal fine la portata e i dati principali che esse devono contenere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*1. Per *agrumicoltori*, ai sensi dell'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72, si intendono le persone fisiche o giuridiche che producono agrumi sul territorio comunitario.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- *agrumi*: tutti i prodotti freschi di cui al codice NC 0805;
- *azienda*: un'unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unica e adibita alla produzione di prodotti agricoli;
- *unità amministrativa*: i «nomoi» in Grecia, i «departements» in Francia, le province in Italia, le «provincias» in Spagna e i «grupos de concelhos» in Portogallo.

Articolo 2

1. Gli agrumicoltori redigono una dichiarazione di raccolta degli agrumi a norma dell'articolo 19 quater del

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

regolamento (CEE) n. 1035/72 per ciascuna delle loro aziende.

2. Sono esentati dalla dichiarazione di raccolta gli agrumicoltori la cui azienda conta una superficie investita ad agrumi inferiore a 5 are.

Articolo 3

1. La dichiarazione di raccolta degli agrumi viene presentata entro il 1° settembre di ogni anno e, nel 1990, al più tardi il 1° novembre alle competenti autorità. In essa devono figurare i quantitativi raccolti:

- per i limoni, tra il 1° giugno dell'anno precedente e il 31 maggio dell'anno in corso,
- per gli altri agrumi, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente.

2. La dichiarazione di raccolta degli agrumi contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) nome, cognome ed eventualmente ragione sociale, indirizzo e firma del produttore e, se del caso, nome e indirizzo dell'organizzazione di produttori di cui fa parte;
- b) la denominazione eventuale e l'indirizzo dell'azienda;
- c) la superficie investita ad agrumi, espressa in ettari e in are, e il numero di alberi, nonché gli estremi catastali e l'unità amministrativa in cui si trova ciascuna parcella;
- d) la superficie e il numero di alberi in produzione;
- e) i quantitativi di agrumi raccolti, espressi in chilogrammi;
- f) qualora l'intero raccolto di agrumi o parte di esso sia commercializzato «sulla pianta», il nome, cognome, l'eventuale ragione sociale e l'indirizzo dell'acquirente.

Le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere ripartite per prodotto e per varietà, in base alla nomenclatura di cui all'allegato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri predispongono i moduli per la dichiarazione di raccolta degli agrumi e provvedono a che essi contengano almeno i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri adottano le misure di controllo utili per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di raccolta degli agrumi. Essi ne informano la Commissione.